SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

06A07220

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Bettona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bettona (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bettona (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Diego Vanella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bettona (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 giugno 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9655/AREA II^{a} del 27 giugno 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bettona (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Diego Vanella.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 giugno 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9796/Area II (EE.LL.) del 7 giugno 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Italiano.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Licata e nomina della commissione straordinaria, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campobello di Licata (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Campobello di Licata;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della organizzazione mafiosa arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Campobello di Licata, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Campobello di Licata (Agrigento) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Oreste Iovino - prefetto a riposo;

dott.ssa Maria Carmela Librizzi - viceprefetto;

dott.ssa Giuseppa Sciara - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 229

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Campobello di Licata (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

In relazione all'esito dell'attività investigativa condotta sul territorio, dalla quale è emerso un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Agrigento ha disposto, con provvedimento del 30 marzo 2004, l'accesso presso il comune di Campobello di Licata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa della radicata presenza di soggetti pregiudicati, appartenenti alla crimina-

lità organizzata, tra cui si annoverano non pochi mafiosi, anche di particolare pericolosità, come un noto latitante, ritenuto uno dei capi di «cosa nostra» della provincia.

Nel suddetto contesto, nella relazione della commissione d'accesso risultano evidenziati relativamente ad alcuni amministratori dell'ente vincoli di parentela e rapporti di frequentazione con soggetti gravitanti o collegati o addirittura organici alla criminalità organizzata, che palesano il quadro di una realtà esposta al rischio inquinante.

In particolare, è stato accertato che un amministratore è cognato di un detenuto, affiliato ad una famiglia mafiosa, censurato per associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in un duplice omicidio di indiziati mafiosi, mentre un altro amministratore è figlio di un defunto mafioso, già sorvegliato speciale.

Situazioni analoghe sono state riscontrate anche a carico di un consigliere, cugino del predetto amministratore, nonché di altro consigliere, figlio di un soggetto scomparso per «lupara bianca», sospettato di essere vicino ad una famiglia mafiosa.

Nella compagine amministrativa la figura più rilevante, per i profili di interesse, anche in considerazione del grado di rappresentatività e del ruolo che riveste, è quella dell'organo di vertice dell'amministrazione. A carico del sindaco risulta una imputazione per il reato di cui agli articoli 110 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per aver promesso a diverse persone, in occasione della campagna elettorale del 2002, l'attribuzione di un alloggio popolare o di un posto di lavoro, al fine di ottenere a proprio vantaggio il voto nelle suddette elezioni amministrative.

Al predetto, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti ispettivi, appaiono riconducibili intrecci e relazioni con soggetti fortemente controindicati, anche per la qualificazione mafiosa, con riferimento ai lavori pubblici affidati dal comune.

È il caso di una società, legata ad altre imprese inquinate, che era stata acquistata dal sindaco nel 1993, quando aveva altra ragione sociale. Successivamente, nel 1995, il sindaco ha ceduto le sue quote sociali ai figli, i quali, a loro volta, nel 1997, hanno ceduto le loro quote ad un soggetto, divenuto poi genero dello stesso sindaco. Il predetto è, tra l'altro, figlio di un soggetto ucciso da ignoti con tipiche modalità mafiose.

Nel 2000 il predetto affine del sindaco ha ceduto le proprie quote in parte ad altra persona, amministratore unico della stessa società, che risultava anche socio di altra società, unitamente ad altro soggetto, il quale, oltre ad essere impiegato nella società di proprietà dell'organo di vertice del comune, è fratello di un affiliato ad una famiglia mafiosa. Altra parte è stata ceduta ad un soggetto, dipendente, quale bracciante agricolo, di congiunti del noto latitante sopra citato. Sempre nello stesso anno uno dei detentori delle quote della società di cui trattasi ha ceduto una parte del proprio capitale sociale al figlio del sindaco. Nel 2004 l'assetto societario muta di nuovo, ma una parte del capitale resta nella disponibilità di un figlio del sindaco, mantenendo così la famiglia un costante interesse sulle attività della predetta società. Inoltre, a seguito della recente variazione della denominazione sociale della società, la quasi totalità del capitale sociale è detenuta da uno dei figli del sindaco, il quale ricopre in seno alla stessa anche le cariche di amministratore unico e di direttore tecnico.

Relativamente al settore degli appalti, nel quale notoriamente si annidano gli interessi illeciti ed i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, le gravi anomalie ed irregolarità riscontrate lasciano ragionevolmente ipotizzare che le stesse rappresentino la parte emersa di un disegno finalizzato al raggiungimento del precostituito obiettivo di dirottare le risorse finanziarie verso le imprese già individuate, in massima parte locali, e sovente contigue ad esponenti mafiosi ovvero legate da rapporti di parentela con amministratori comunali. Fra le numerose ditte prese in esame, particolare rilievo assumono gli elementi emersi a carico di alcune di esse. Nei confronti dei titolari di tali ditte, nel giugno del 2004 il Tribunale di Agrigento ha ordinato la confisca di beni e partecipazioni societarie riconducibili al latitante ed ad altri soggetti interessati tra cui figurano alcuni congiunti del predetto, di cui uno è in atto detenuto perché condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso.

L'affidamento, in ripetute occasioni, di lavori con la procedura della trattativa privata nonché della somma urgenza o del cottimo fiduciario, in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, appare lo strumento attraverso il quale vengono perseguite finalità contrastanti con il pubblico interesse.

Emblematico, al riguardo, risulta l'affidamento per pubblico incanto dei lavori per la realizzazione di un mercato da destinare al commercio ambulante, disposto in favore di una associazione temporanea di imprese, partecipata anche dalla società del sindaco, in cui è stato rilevato il mancato controllo da parte dell'ente in ordine alla esatta e puntuale presentazione della documentazione di gara da parte delle imprese.

È indice di una attività che privilegia ingiustificatamente soggetti riconducibili alla criminalità organizzata la circostanza che alcuni lavori di manutenzione di strade esterne, di estremo interesse comunale, sono stati affidati, in carenza della certificazione relativa ai carichi pendenti ed ai requisiti tecnico-economici, ad una ditta individuale, il cui titolare è stato successivamente condannato per associazione a delinquere e nei cui confronti è stato disposto il sequestro e poi la confisca dei beni.

Per quanto attiene ai lavori di manutenzione straordinaria all'interno delle scuole elementari, affidati ad altra ditta il cui titolare è parente di un affiliato ad una nota cosca mafiosa, è stato ritenuto dalla commissione ingiustificato il ricorso alla trattativa privata, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso fra l'attivazione della relativa procedura di affidamento motivata dall'urgenza e la data di inizio lavori (tre mesi circa). Anche in questo caso risulta carente la verifica dei requisiti della suddetta ditta, indispensabili per l'affidamento dei lavori, quali la capacità tecnica ed il possesso dei mezzi, previsti dal bando di gara; è significativo che la stessa ditta si sia dovuta avvalere di un nolo a freddo per poter disporre di un escavatore necessario all'attività di cantiere. Il rapporto privilegiato con il soggetto titolare della predetta ditta emerge anche dal contratto stipulato dal comune per la costruzione e gestione di loculi cimiteriali, in cui rileva la circostanza che l'importo di aggiudicazione è stato pari a quello posto a base d'asta, nonché da numerosi altri affidamenti di lavori sia a trattativa privata che con la procedura di somma urgenza. Il perdurare di situazioni sintomatiche di anomale interferenze è attestato da un recente appalto del febbraio 2006 per lavori e prestazioni relativi al servizio di gestione cimiteriale, affidato ancora una volta a trattativa privata ed alla medesima sopracitata ditta.

Denota la condizione di precaria funzionalità dell'ente il frequente ricorso ai cottimi fiduciari, laddove si consideri che il comune non ha mai istituito l'albo delle imprese di fiducia cui affidare i lavori con detta procedura. Invero, l'amministrazione, sebbene abbia varato il regolamento sui contratti, non ha mai approvato il regolamento dei cottimi fiduciari. Nonostante detta circostanza, sono stati appaltati, mediante cottimo, diversi lavori, seppure di modesto importo.

Notevole anche il numero dei lavori affidati in regime di somma urgenza, che hanno pesantemente gravato sul bilancio dell'ente. Sulle procedure per tali lavori, la commissione ha rilevato che molti di essi sono stati affidati a trattativa privata a seguito di istruttoria della quale non è stata rinvenuta traccia e che le proposte del responsabile del settore sono tutte senza data. Inoltre, alcune offerte delle ditte aggiudicatarie riportano una data anteriore all'ordinanza di somma urgenza.

Concorre a delineare l'esposizione al rischio inquinante la vicenda relativa ad un terreno, adibito a discarica di materiali ingombranti, che il comune ha condotto in locazione per un prezzo sperequato rispetto a quello corrisposto per un terreno confinante, adibito ad analogo uso. Si tratta di un terreno di proprietà del fratello del noto latitante di cui si è fatto cenno in precedenza; sebbene l'affitto risalga al 1985, l'ente non si è mai adoperato per la risoluzione del contratto, cui avrebbe dovuto far ricorso una gestione immune da cointeressenze, attesa la nota pericolosità sociale e lo spessore criminale del citato latitante. Al contrario l'ente ha provveduto a rinnovare il contratto di locazione, rimanendo inerte fino alla confisca del terreno, intervenuta nel 2004.

Sulla base degli elementi emersi è possibile asserire che la vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata ha sensibilmente alterato il ruolo che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunità di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attività dal perseguimento delle finalità pubbliche.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il prefetto di Agrigento, con rapporto del 27 marzo 2006, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale e per il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Intervento che si rende ancor più necessario a seguito dei recenti sviluppi delle attività investigative che hanno portato all'applicazione, da parte della magistratura penale, della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco e di numerosi altri soggetti, indagati per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Dall'ordinanza, emessa in data 19 giugno 2006, che dispone l'applicazione della predetta misura, unitamente al sequestro di beni nei confronti di numerose ditte, alcune delle quali riconducibili a parenti del sindaco, si evince non solo il grado di incidenza dell'infiltrazione mafiosa nella gestione dell'ente, ma anche il notevole aggravio della spesa pubblica dell'ente le cui risorse venivano dirottate, tramite il sistema di affidamento di appalti di opere e servizi, ad un ristretto numero di imprese direttamente o indirettamente legate alla locale consorteria mafiosa.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 13 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2006.

Impegno ed erogazione della somma di € 6.227.543,07 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante norme di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la

Cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la Cassa DD.PP. è stata trasformata in S.p.a. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate, tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Visto in particolare l'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti SpA, tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo Servizio;

Visto l'art. 1, commi da 71 a 74 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni, in materia di criteri riguardanti le operazioni di rinegoziazione dei mutui da parte del MEF;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, che ha integrato ulteriormente il sopraccitato comma 71 della legge n. 311/2004 relativamente alle operazioni di rinegoziazione dei mutui;

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), introduzione del comma 71-*bis* all'art. 1 della legge finanziaria n. 311/2004 di ulteriore definizione di criteri per la rinegoziazione dei mutui;

Vista la nota n. 0003473 del 2 dicembre 2005 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con la quale è stato trasmesso il codice rapporto n. 09221 - Edilizia Sanitaria - nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto 5 dicembre 2003 e riportate, tra l'altro, le somme relative al pagamento delle rate del II semestre 2005 per un totale complessivo di € 13.610.277,57 di cui € 5.869.483,55 di quota capitale ed € 7.740.794,02 di conto interessi;

Considerato che con la sopraccitata nota n. 0003473 del 2 dicembre 2005, la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ha chiesto il pagamento della somma corrispondente alla sola quota capitale pari ad € 5.869.483,55, precisando che relativamente a quanto dovuto per la parte interessi pari erano in corso accordi tra la stessa CDP S.p.a. ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 4 della Convenzione del 13 dicembre 2005 stipulata tra MEF e CDP S.p.a. per la regolamentazione delle predette operazioni di rinegoziazione dei mutui stabilisce, tra l'altro, che la Convenzione stessa ha «per oggetto la rinegoziazione delle somme maturate in conto interessi al 31 dicembre 2005 secondo il piano ammortamento dei Prestiti Originari, mediante loro capitalizzazione alla data effetto della rinegoziazione e che le somme da capitalizzare, unitamente al Debito Residuo del Prestito Originario, costituiscono il Debito Residuo del Prestito Rinegoziato»;

Considerato che con proprie autorizzazioni di spesa è stata quindi erogata, a favore della CDP S.p.a., la sola quota capitale delle rate in scadenza al 31 dicembre 2005, pari a complessivi € 5.869.483,55 per i mutui presenti nel citato codice rapporto n. 9221;

Vista la nota n. 2602 del 29 maggio 2006 con la quale la CDP S.p.a. trasmette l'ammontare delle rate in scadenza al 30 giugno 2006 dei mutui già compresi nel predetto codice rapporto n. 9221 e «rinegoziati» secondo quanto previsto dalla legge n. 311/2004 (L.F. 2005), dal decreto legislativo n. 250/2005, dalla citata Convenzione 13 dicembre 2005 ed in conformità dell'art. 1, comma 388 della legge n. 266/2005 (L.F. 2006);

Considerato che il totale da versare alla CDP S.p.a. per le rate semestrali dovute al 30 giugno 2006 dei mutui rinegoziati è pari a complessivi € 6.227.543,07, di cui € 1.085.438,45 relativi alla quota capitale ed € 5.142.104,62 per la parte interessi;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 6.227.543,07 — esigibilità 30 giugno 2006 — a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., di cui € 1.085.438,45 a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale ed € 5.142.104,62 sul cap. 3460 per la parte interessi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 6.227.543,07 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2006, a carico del capitolo 9700 per € 1.085.438,45 e del capitolo 3460 per € 5.142.104,62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — esigibilità 30 giugno 2006 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

06A07224

DECRETO 23 giugno 2006.

Impegno ed erogazione della somma di € 496.525,15 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante norme di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati per il tramite della Cassa stessa;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente, tra l'altro, la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003 di attuazione del suddetto decreto-legge n. 269/2003;

Considerato che a seguito di una corretta valutazione dei meccanismi sottostanti i pagamenti, è stato ritenuto opportuno, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., di provvedere al reintegro delle somme prelevate dalla Cassa dal conto corrente n. 20134 intestato al MEF mediante apposito versamento al medesimo conto;

Vista la nota del 20 marzo 2006 con la quale viene comunicato il conferimento del Ramo d'Azienda da parte di Banca Intesa S.p.a. (conferente) a favore di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.a. (conferita) che diviene così titolare della medesima posizione giuridica di cui Banca Intesa era titolare e dei rapporti da essa derivanti;

Vista la richiesta di versamento della rata in scadenza 30 giugno 2006, avanzata dalla Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.a. in data 13 aprile 2006 per il finanziamento ex Cariplo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di € 496.525,15.

Vista la nota n. 001947 del 20 aprile 2006, con la quale la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ha comunicato la prossima emissione delle rate in scadenza al 30 giugno 2006 chiedendo il reintegro di detti titoli di spesa con versamento sul c/c n. 20134 intestato al MEF;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 496.525,15 di cui € 416.476,24 a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento ed € 80.048,91 sul capitolo 3460 per la quota interessi;

Autorizza

il versamento della somma complessiva di € 496.525,15, per l'esercizio 2006, nella misura e sui capitoli di questo Dicastero di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 416.476,24;

capitolo 3460 per € 80.048,91.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati mediante accreditamento delle somme sul conto corrente n. 20134 denominato INCASSI E PAGAMENTI intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, aperto presso la Banca d'Italia Servizio di Tesoreria Centrale per conto dello Stato.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

06A07225

DECRETO 28 luglio 2006.

Costituzione di un Comitato di coordinamento per la diffusione e lo scambio di informazioni in materia di recupero dei crediti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise;

Vista la direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2005, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CE;

Visto, l'art. 2, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005, il quale ha istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, del Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato di coordinamento, cui è demandato il compito di assicurare la diffusione e lo scambio delle informazioni in materia di recupero dei crediti, nonché l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza amministrativa disciplinata dal suddetto decreto;

Visto, l'art. 2, comma 9, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005, il quale prevede che con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri di composizione del Comitato di coordinamento, nonché l'organizzazione interna ed il suo funzionamento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Viste le note dell'Agenzia delle dogane, n. 201235 del 27 dicembre 2005, e dell'Agenzia delle entrate, n. 212468 del 17 gennaio 2006, con le quali è stata data conferma in merito ai propri rappresentanti individuati quali componenti del Comitato di coordinamento;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005;

Decreta:

Art. 1.

Composizione del Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento è composto da:

a) un dirigente dell'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali che ricopre le funzioni di presidente;

b) un dirigente dell'Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie del Dipartimento per le politiche fiscali, o un suo rappresentante autorizzato;

c) un dirigente dell'Ufficio agenzie ed enti della fiscalità, o un suo rappresentante autorizzato;

d) il dirigente del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.) dell'Agenzia delle dogane, che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, o un suo rappresentante autorizzato;

e) il dirigente dell'Ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, o un suo rappresentante autorizzato;

2. Il Comitato designa il componente che svolge le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

3. Il Comitato è assistito, per le funzioni di segreteria, da personale dell'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali.

Art. 2.

Collaborazioni

1. Il Comitato di coordinamento può avvalersi della collaborazione di idonei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni nonché di qualificati esperti esterni della materia, senza oneri finanziari a carico del Dipartimento per le politiche fiscali.

Art. 3.

Funzioni

1. Al Comitato di coordinamento è demandato il compito di assicurare:

a) la diffusione e lo scambio delle informazioni, in materia di recupero dei crediti, tra le strutture incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza amministrativa;

b) l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, ivi comprese le eventuali criticità che dovessero emergere nella trasmissione delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni;

c) la verifica dei dati che, annualmente, il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, deve fornire alla Commissione europea, relativamente al numero delle richieste di informazioni, delle domande di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, all'importo dei crediti da recuperare e all'ammontare di quelli recuperati.

Art. 4.

Convocazione

1. Il Comitato è convocato dal presidente e, tranne in casi di particolare urgenza o necessità ritenuti tali dal presidente stesso, si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi.

Art. 5.

Ordine del giorno

1. Il presidente, sentiti i membri del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno e lo trasmette ai medesimi membri, unitamente alla convocazione.

Art. 6.

Verbale delle riunioni

1. Sotto la responsabilità del presidente, viene redatto il verbale di ogni riunione del Comitato che viene trasmesso ai membri del Comitato stesso entro quindici giorni successivi alla data della riunione.

2. Il verbale viene trasmesso, entro il termine di cui al comma 1, anche al capo del Dipartimento per le politiche fiscali e ai direttori dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, per le eventuali determinazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A07239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 2006.

Collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ive previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti di adeguamento, nonché da ultimo il decreto direttoriale del 29 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti generali la competenza a adottare atti di gestione e «atti o provvedimenti amministrativi»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 2364 del 19 giugno 2006 da cui risulta che la variazione dell'indice del costo della vita è stata pari a +6,1% nel periodo maggio 2003-maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro 112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31.

2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro 22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BATTISTONI

06A07238

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2006.

Approvazione del Piano produttivo della denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 11 novembre 2005, n. 231 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto in particolare l'art. 1-*quater* della citata legge relativo ai «Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta»;

Viste le «Linee guida per l'attivazione dei Piani produttivi per i formaggi stagionati a denominazione protetta» predisposte dal Ministero;

Vista la nota n. 11234/06 del 20 gennaio 2006, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un giudizio «sostanzialmente positivo» sulle predette linee guida, fornendo nel contempo indicazioni dettagliate per la corretta predisposizione dei piani produttivi;

Vista la nota 27 gennaio 2006, n. 60742, con la quale il Ministero ha trasmesso ai Consorzi di tutela dei formaggi a denominazione d'origine protetta le linee guida unitamente alle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la nota 20 aprile 2006, prot. 1028, con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, incaricato ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile

1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha trasmesso il piano produttivo di cui all'art. 1-*quater* della legge n. 231/2005, con i relativi allegati;

Considerato che il Ministero ha verificato la sostanziale conformità del piano produttivo presentato al citato art. 1-*quater* oltre che alle linee guida ed alle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la nota 14 luglio 2006, prot. n. 398, con la quale il Ministero ha richiesto al Consorzio di apportare alcune variazioni al piano produttivo trasmesso al fine di renderlo perfettamente conforme ai suddetti art. 1-*quater*, linee guida ed indicazioni;

Vista la nota 19 luglio 2006, prot. n. 1865, con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha trasmesso una nuova versione del piano produttivo che ha recepito totalmente le osservazioni del Ministero;

Ritenuto che il piano produttivo risulta perfettamente conforme alle previsioni dell'art. 1-*quater* della legge n. 231/2005, nonché rispettoso delle linee guida predisposte dal Ministero e delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano produttivo presentato dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano nella versione trasmessa al Ministero con nota 17 luglio 2006, prot. n. 552.

Art. 2.

Il piano produttivo di cui all'art. 1 non può avere durata superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto e riguarda tutti i caseifici produttori della denominazione d'origine protetta Grana Padano.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano è tenuto a presentare annualmente al Ministero una relazione sullo stato di attuazione del piano.

Art. 4.

Il piano produttivo di cui all'art. 1 è depositato presso il Ministero - Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari, ed i soggetti che abbiano un legittimo interesse possono prenderne visione ed eventualmente estrarne copia ai sensi dell'art. 25 della legge 7 ottobre 1990, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07323

DECRETO 27 luglio 2006.

Approvazione del Piano produttivo della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 11 novembre 2005, n. 231 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;

Visto in particolare l'art. 1-*quater* della citata legge relativo ai «Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta»;

Viste le «Linee guida per l'attivazione dei Piani produttivi per i formaggi stagionati a denominazione protetta» predisposte dal Ministero;

Vista la nota n. 11234/06 del 20 gennaio 2006, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un giudizio «sostanzialmente positivo» sulle predette linee guida, fornendo nel contempo indicazioni dettagliate per la corretta predisposizione dei piani produttivi;

Vista la nota 27 gennaio 2006, n. 60742, con la quale il Ministero ha trasmesso ai Consorzi di tutela dei formaggi a denominazione d'origine protetta le linee guida unitamente alle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la nota 16 aprile 2006, prot. 1349, con la quale il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, incaricato ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha trasmesso il piano produttivo di cui all'art. 1-*quater* della legge n. 231/2005, con i relativi allegati;

Considerato che il Ministero ha verificato la sostanziale conformità del piano produttivo presentato al citato art. 1-*quater* oltre che alle linee guida ed alle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la nota 14 luglio 2006, prot. n. 397, con la quale il Ministero ha richiesto al Consorzio di apportare una variazione al piano produttivo trasmesso al fine di renderlo perfettamente conforme ai suddetti art. 1-*quater*, linee guida ed indicazioni;

Vista la nota 19 luglio 2006, prot. n. 2245, con la quale il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha trasmesso una nuova versione del piano produttivo che ha recepito totalmente le osservazioni del Ministero;

Ritenuto che il piano produttivo risulta perfettamente conforme alle previsioni dell'art. 1-*quater* della legge n. 231/2005, nonché rispettoso delle linee guida predisposte dal Ministero e delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano produttivo presentato dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano nella versione trasmessa al Ministero con nota 19 luglio 2006, prot. n. 2245.

Art. 2.

Il piano produttivo di cui all'art. 1 non può avere durata superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto e riguarda tutti i caseifici produttori della denominazione d'origine protetta Parmigiano Reggiano.

Art. 3.

Il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano è tenuto a presentare annualmente al Ministero una relazione sullo stato di attuazione del piano.

Art. 4.

Il piano produttivo di cui all'art. 1 è depositato presso il Ministero - Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari, ed i soggetti che abbiano un legittimo interesse possono prenderne visione ed eventualmente estrarne copia ai sensi dell'art. 25 della legge 7 ottobre 1990, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 443/2001 - 1° programma delle infrastrutture strategiche: Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna: «Maxilotto n. 1» III stralcio - SS 78 Val di Fiastra: tratto Sforzacosta-Sarnano e SS 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno. (Deliberazione n. 145/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

l'art. 4, comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori;

l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

l'art. 4, comma 177 — come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2005) che modifica ed integra il citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include — nel sottosistema dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» — il progetto «Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero»), per il quale viene indicato il costo complessivo di 1.807,599 Meuro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto della configurazione infrastrutturale del progetto «Quadrilatero» e delle caratteristiche di rilevante innovatività sotto l'aspetto finanziario e attuativo che esso presenta, tra cui la previsione dell'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20/2005) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

ritenuto condivisibile le linee generali del progetto «Quadrilatero» costituito dagli interventi viari articolati in due maxilotti e dalle attività del PAV;

individuato il soggetto aggiudicatore nel «soggetto attuatore unico» ovvero nella «Quadrilatero Marche-Umbra S.p.a.», costituita il 6 giugno 2003 quale Società di scopo e il cui capitale sociale è ripartito tra ANAS S.p.a. e «Sviluppo Italia S.p.a.»;

approvato il costo complessivo che ammonta a 2.156,708 Meuro di cui 2.093,5 Meuro per la realizzazione delle opere viarie e 63,2 Meuro per l'acquisizione dei terreni sui cui impiantare le attività leader (c.d. «aree leader»);

quantificato il costo arrotondato del 1° maxilotto in 1.296 Meuro, di cui 1.164 a base d'appalto e 132 per somme a disposizione;

quantificato il costo arrotondato del 2° maxilotto in 798 Meuro, di cui 716,85 a base d'appalto e 81,15 per somme a disposizione;

indicato in complessivi 1.557,508 Meuro il cofinanziamento ipotizzato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003;

approvato i progetti definitivi della SS 77 «Val di Chienti»: tratto Collesentino II-Pontelatrave (1° maxilotto - 1° stralcio), della SS 76 «Val d'Esino»: tratte «Serra S. Quirico-Albacina» e «Cancelli-Fossato di Vico» e della SS 318 di «Valfabbrica»: tratta «Pianello-Valfabbrica» (entrambe incluse nel 2° maxilotto - 2° stralcio);

approvato i progetti preliminari della SS 77 «Val di Chienti»: tratto Foligno-Pontelatrave, dei collegamenti della SS 77 «Val di Chienti» alle SS 3 «Flaminia» e SS 16 «Adriatica» con connessa penetrazione a Civitanova Marche, dell'intervalliva di Tolentino-San Severino Marche e dell'Intervalliva di Macerata (interventi che costituiscono il 2° stralcio del 1° Maxilotto) nonché della Pedemontana marchigiana (2° Maxilotto - 2° stralcio);

assegnato, per il 1° e 2° maxilotto, un contributo massimo quindicennale, rispettivamente, di 38,817 Meuro e 43,564 Meuro a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004;

considerato, tra le fonti di copertura del costo, gli introiti previsti per l'utilizzazione e/o vendita del materiale pregiato (di tipo calcareo), proveniente dagli scavi delle gallerie sulle tratte del progetto «Quadrilatero», introiti quantificati in oltre 40,248 Meuro;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004, supplemento ordinario), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata alla concessione di un eventuale mutuo o all'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 26 ottobre 2005, n. 510 — integrata con le note 24 novembre 2005, n. 569, e 2 dicembre 2005,

n. 584 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria del progetto preliminare «SS 78 Val di Piastra: tratto Sforzacosta-Sarnano» e del progetto definitivo della «SS Flaminia 3: collegamento Foligno-Pontecentesimo», proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, di detti progetti;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che in data 24 ottobre 2002 sono state stipulate, con le regioni Marche e Umbria, le intese previste dall'art. 13 della legge n. 166/2002, che includono, per la parte di rispettiva competenza, le opere facenti parte del progetto «Quadrilatero» e che prevedono, ad integrazione funzionale degli interventi di cui al programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, altre infrastrutture viarie a questi interconnesse;

Considerato che interventi facenti parte del progetto «Quadrilatero» sono ricompresi nell'Accordo di programma quadro stipulato tra Governo e regione Marche il 31 marzo 2003 e finanziati dalla regione per un ammontare di 93,968 Meuro a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate e sugli stanziamenti della legge 30 marzo 1998, n. 61, e che, con nota 13 maggio 2004, n. 76228, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ha comunicato che, in vista del rinnovo dell'Accordo di programma quadro «viabilità statale», sottoscritto il 3 marzo 1999, la regione Umbria ha assunto l'impegno a contribuire al finanziamento di opere incluse in detto progetto per complessivi 45,9 Meuro a valere sui fondi della citata legge n. 61/1998;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alle due infrastrutture del 3° stralcio del 1° maxilotto (CUP 12C03000050010), infrastrutture che segnano il completamento delle opere viarie del Quadrilatero Marche-Umbria, e prende atto in particolare:

in linea generale

che la modalità di affidamento delle attività relative al 1° maxilotto è il ricorso a contraente generale;

che il relativo bando, che conteneva apposita clausola di salvaguardia relativamente ai tempi e alle modalità di copertura del costo degli interventi non ancora finanziati, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 2004 e che le offerte sono state presentate il 26 settembre 2005 e, all'atto di redazione della relazione istruttoria, erano in corso di esame da parte della Commissione aggiudicatrice;

che per la quantificazione del costo delle opere sono stati utilizzati prezzi desunti dall'elenco prezzi del Compartimento della viabilità per l'Umbria aggiornati all'anno 2002, integrati dai prezzari della D.G. ANAS e dal prezzario della regione Umbria relativo al 2002, mentre, per le opere in galleria, i prezzi sono stati desunti dal prezzario ANAS redatto nel 1999 per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e al prezzario relativo al Grande Raccordo Anulare di Roma - lavori del Giubileo 2000;

per quanto riguarda il progetto preliminare della SS 78 Val di Piastra: tratto Sforzacosta-Sarnano.

sotto l'aspetto tecnico, procedurale e attuativo

che l'intervento riguarda l'ampliamento e l'ammodernamento della strada SS 78, secondo la tipologia extraurbana a carreggiata unica con due corsie e banchine laterali, e che la lunghezza totale dell'intervento — che ha inizio dallo svincolo di Sforzacosta sulla Superstrada della Val di Chienti (Raccordo Autostradale SS 77) per arrivare fino a Sarnano — è di circa 28 Km;

che il progetto prevede la realizzazione di varianti fuori sede, secondo la categoria C2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, per circa la metà del tracciato e di adeguamenti in sede, con alcune lievi rettifiche, secondo la categoria F2 del citato decreto, per la parte rimanente, con esclusione della zona di S. Maria di Pieca dove è stata inserita una variante di circa 1 Km;

che il soggetto aggiudicatore ha inviato, in data 18 dicembre 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare dell'intervento;

che nella Conferenza dei servizi promossa dalla regione Marche, tenutasi il 19 febbraio 2004 e 18 marzo 2004, è emersa la necessità di apportare significative varianti, successivamente recepite nella versione aggiornata del progetto ripubblicato in data 10 giugno 2004;

che il Ministero dell'ambiente e del territorio con nota 5 aprile 2004, n. DSA/2004/8303, ha comunicato al soggetto aggiudicatore che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, la valutazione sull'impatto ambientale è demandata alla regione competente;

che la regione Marche, Servizio progettazione OO.PP. VIA, con decreto dirigenziale 15 febbraio 2005, n. 5 POP, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che la medesima regione, con decreto della Giunta regionale 16 febbraio 2005, n. 167, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione, con prescrizioni da assolvere nella successiva fase di progettazione definitiva;

che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 21 luglio 2005, n. 07.08.407/9426, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che i tempi di realizzazione dell'opera, comprensivi delle attività progettuali ed autorizzative residue, sono stati quantificati in mesi 55;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo dell'intervento in questione è stato quantificato inizialmente in 60,728 Meuro;

che — a seguito delle richieste formulate, durante lo svolgimento delle citate Conferenze di servizi, dai comuni interessati e del parere espresso dalla Sovrintendenza dei beni architettonici, che hanno comportato un aumento delle tratte fuori sede viaria e di conseguenza un aumento del costo dell'opera — quest'ultimo è stato rideterminato in 72,508 Meuro al netto dell'IVA, di cui 58,950 Meuro per lavori a base d'appalto e 13,558 Meuro per somme a disposizione;

per quanto riguarda il progetto definitivo della SS 3 «Flaminia»: tratto Pontecentesimo-Foligno.

sotto l'aspetto tecnico, procedurale e attuativo

che l'intervento è volto principalmente alla messa in sicurezza del tratto della SS 3 Flaminia compreso tra Pontecentesimo e Foligno con l'eliminazione — a seguito della realizzazione di alcune controstrade e della costruzione di due svincoli — di numerosi incroci a raso presenti e con l'adeguamento altimetrico di un breve tratto dell'attuale sede stradale, classificata di categoria C1 «extraurbana secondaria» del citato decreto ministeriale 5 novembre 2001;

che l'intervento in esame si estende dallo svincolo della Flaminia sulla SS n. 75 (Centrale Umbra), fino allo svincolo di Pontecentesimo e interessa il tratto stradale a due corsie che inizia alla progressiva Km 154+950 e termina al Km 159+350, con uno sviluppo di 4,4 Km;

che il soggetto aggiudicatore ha inviato, in data 18 novembre 2004, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo dell'intervento;

che il progetto è corredato dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale;

che il responsabile del procedimento ha dichiarato che, per il progetto definitivo all'esame, la pubblicità ai sensi di legge è stata effettuata mediante pubblicazione sul Corriere dell'Umbria del 29 novembre 2004 e sul BUR del 30 novembre 2004, n. 48;

che a seguito della Conferenza dei servizi, svoltasi il 1º febbraio 2005, le Amministrazioni interessate hanno espresso i seguenti pareri:

Autorità di Bacino del Fiume Tevere con nota 8 febbraio 2005, n. 441/SG27.7.7: favorevole con prescrizioni;

regione Umbria, con delibera di Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 278: favorevole con raccomandazioni;

Ispettorato logistico dell'Esercito, con nota 15 marzo 2005, n. 7344/10.6.6/1: favorevole;

Ministero per i beni e le attività culturali con nota 22 aprile 2005, n. 07.08.407/4131: favorevole con prescrizioni;

enti interferenti: parere favorevole con prescrizioni;

che i tempi occorrenti per l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue, la realizzazione e la messa in esercizio dell'opera sono stimati in trenta mesi;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo dell'intervento, al netto dell'IVA, è pari a 14,364 Meuro, di cui 10,206 per lavori a base d'appalto e 4,158 per somme a disposizione;

che detto costo rappresenta un costo aggiuntivo, in quanto, pur essendo l'opera inserita nel sistema viario «Quadrilatero» su richiesta della regione Umbria, il costo stesso non era stato compreso nelle tabelle riepilogative degli interventi contenute nella istruttoria sottoposta a questo Comitato nella citata seduta del 27 maggio 2004;

per quanto concerne l'assestamento del quadro economico-finanziario del Maxilotto 1

che i due interventi all'esame, per le motivazioni esposte per ciascuno di essi, comportano un aumento del costo complessivo delle opere viarie del progetto «Quadrilatero» di 26,143 Meuro;

che gli introiti provenienti dalla vendita di materiale pregiato, computati tra le fonti di copertura del costo dell'intera opera «Quadrilatero» e inizialmente stimati in 40,248 Meuro, a seguito di approfondimenti vengono ora stimati in circa 25,7 Meuro, il che comporta una minore entrata di circa 14,548 Meuro;

che nell'Accordo di programma quadro citato in premessa la regione Marche si era accollata, per il finanziamento di parte dei lavori della Pedemontana marchigiana, l'importo di 93,968 Meuro, di cui 90,175 Meuro per lavori e 3,793 Meuro per attività di progettazione, importo risultato poi già impegnato dalla regione per la medesima attività e quindi non più disponibile;

che in considerazione di quanto sopra esposto lo sbilancio complessivo, rispetto al precedente piano economico-finanziario, è pari a 44,484 Meuro, ivi compresa la correzione degli arrotondamenti degli importi riportati nella precedente relazione istruttoria;

che il soggetto aggiudicatore, con nota del 14 settembre 2005, n. 516, ha proposto un'azione correttiva, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dichiara di condividere e che consente di mantenere invariato il costo complessivo delle opere viarie stabilito dalla delibera n. 13/2004, azione così articolata:

i maggiori costi delle opere viarie, pari a 26,144 Meuro, vengono compensati con corrispondente riduzione dell'importo della voce «imprevisti» iscritta tra le somme a disposizione del quadro economico - finanziario del Maxilotto 1, con riserva di ripristinare l'accantonamento per imprevisti avvalendosi, successivamente, dei ribassi d'asta offerti dal contraente generale che risulterà affidatario della gara in corso di espletamento;

lo sbilancio finanziario di 18,341 Meuro — determinato dai minori introiti stimati per la vendita di materiale pregiato e dalla riduzione di finanziamento

da parte della regione Marche — potrà essere compensato con i possibili miglioramenti di rendimento finanziario dell'operazione PAV, a seguito dell'inserimento di ulteriori «aree leader» nel corso dell'ulteriore iter progettuale e approvativo;

che, comunque, il predetto sbilancio finanziario, rappresentando una percentuale pari allo 0,876% dell'importo complessivo delle opere viarie, non inficia la validità dell'impostazione del piano economico-finanziario in essere secondo il Ministero istruttore, che — come esposto — ritiene ragionevole l'ipotesi di assorbimento esposta al punto precedente e che rileva comunque come detto sbilancio incida sulla parte di finanziamento maggiormente differita nel tempo sì che appare possibile in prosieguo un'eventuale adeguata rettifica della struttura delle fonti di finanziamento;

che il quadro assestato risulta quindi il seguente:

(Meuro)

Interventi "Quadrilatero		**Importo approvato dal CIPE**	**Importo assestato**
SS 76 Val d'Esino	Serra S.Quirico Albacina		
	Fossato di Vico-Cancelli		
SS 318 Valfabbrica	Pianello-Valfabbrica	502, 63	502,63
SS77 Val di Chienti	Collesentino II – Pontelatrava	45,14	44,44
	Pontelatrave-Foligno	1.098,00	1075,94
Allaccio SS 77-SS16 a Civitanova Marche		152,38	89,78
Allaccio SS 77-SS 3 a Foligno			
Intervalliva di Macerata Villacosta – Sforzacosta			
Intervalliva Tolentino-S.Severino Marche			
SS 78 Val di Fiastre			71,22
Collegamento Pontecentesimo-SS 3 Flaminia			14,14
Pedemontana Marchigiana		295,35	295,35
Costo Totale dell'intervento		**2.093,50**	**2.093,50**

che, a quanto specificato nella più volte richiamata relazione istruttoria, gli indici di redditività del capitale investito e gli indici di copertura del debito ad anticipazione della «cattura di valore» non cambiano significativamente rispetto al maggio 2004, in relazione alle rilevate modalità di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dell'intervento «SS 78 Val di Piastra: tratto Sforzacosta-Sarnano», facente parte del 1° maxilotto, 3° stralcio, del progetto infrastrutturale «Quadrilatero» Marche-Umbria.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 71,22 Meuro, rideterminato come specificato nel prospetto della «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono articolare in prescrizioni da sviluppare in fase di progettazione definitiva e in prescrizioni cui ottemperare nella fase di esecuzione dei lavori.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato 1. Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a detta raccomandazione, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Approvazione progetto definitivo*

2.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera il progetto definitivo della «SS 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno», facente parte del 1° maxilotto, 3° stralcio, del progetto infrastrutturale «Quadrilatero» Marche-Umbria.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la regione interessata sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetto approvato.

2.2 Il costo dell'intervento di cui al punto 2.1, pari a 14,14 Meuro, come al prospetto di cui alla «presa d'atto», costituisce il limite di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002.

2.3 Le prescrizioni citate al punto 2.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, e sono articolate in prescrizioni da sviluppare in fase di progettazione esecutiva e in prescrizioni cui ottemperare nella fase di esecuzione dei lavori.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella

2ª parte del citato allegato 1. Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a detta raccomandazione, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2.4 È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle esigenze rappresentate dai relativi Enti gestori.

2.5 Gli immobili da espropriare sono indicati nei seguenti elaborati dei progetto definitivo, agli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

A0K DG041 - Piano parcellare di esproprio tav. 1/2;

A0K DG051 - Piano parcellare di esproprio tav. 2/2;

A0K DG061 - Elenco ditte;

A0K DG071 - Relazione giustificativa delle indennità di esproprio.

3. *Assestamento quadro economico maxiotto 1 del progetto «Quadrilatero»*

3.1 Al fine di mantenere invariato il costo complessivo delle opere viarie del 1º maxilotto del progetto «Quadrilatero», determinato dalla delibera n. 13/2004 in 1.296 Meuro al netto di IVA, è approvato il quadro economico assestato, secondo il quale ai costi aggiuntivi per la realizzazione dei due interventi oggetto della presente delibera — quantificati, come specificato nella «presa d'atto», in 26,143 Meuro — si fa fronte utilizzando quota parte della voce «imprevisti» inclusa, tra le somme a disposizione, nel quadro economico del maxilotto stesso approvato con detta delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato ad utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta della gara per l'affidamento del 1º maxilotto per ripristinare l'accantonamento per imprevisti nella misura indicata nel quadro economico originario del predetto maxilotto.

3.3 In sede di presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi del 1º maxilotto i cui progetti preliminari sono stati approvati con la delibera n. 13/2004, il soggetto aggiudicatore provvederà a esporre le modalità di compensazione dell'ulteriore sbilancio finanziario di 18,341 Meuro di cui alla «presa d'atto».

4. *Clausole finali*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti approvati con la presente delibera.

4.2 Per l'intervento di cui al progetto preliminare approvato al punto 1 della presente delibera il predetto Ministero provvederà, in sede di esame del progetto definitivo, alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonché al rispetto delle altre indicazioni di cui all'allegato 1. Il soggetto aggiudicatore provvederà a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dando al riguardo assicurazioni al menzionato Ministero.

4.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nei progetto definitivo approvato al punto 2 della presente delibera, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

4.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulata una convenzione tra la Prefettura — U.T.G. competente per territorio, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale prescelto in base all'esito della gara citata nella «presa d'atto», che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

4.6 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 83

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SS 78 VAL DI FIASTRA

Tratto Sforzacosta-Sarnano

Progetto Preliminare

PRESCRIZIONI DA ASSOLVERE IN SEDE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

1. Le eventuali barriere antirumore nei pressi dei centri abitati dovranno eseguirsi privilegiando quelle costituite da vegetazione. Qualora lo spazio a disposizione renda impossibile l'impianto di specie botaniche, sarà privilegiato l'utilizzo di materiali compatibili con il territorio per la realizzazione di infrastrutture stradali.

Si dovrà quindi limitare al massimo l'utilizzo degli interventi di grigio (muri di contenimento, interventi di cemento diffusi) preferendo azioni a basso impatto ambientale quali quelle permesse dall'ingegneria naturalistica.

2. Compatibilmente con le condizioni geormofologiche del terreno, siano dimensionate e programmate preliminari prospezioni geofisiche, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate. Tali operazioni saranno a carico del Soggetto aggiudicatore e verranno svolte sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici competente.

Le seguenti prescrizioni dal n. 3 al n. 11 compreso si riferiscono agli elaborati planimetrici del progetto ripubblicato (Alternativa C planimetria tav. 1/3 codice elaborato T03PS36TRAPL07A - Alternativa C planimetria tav. 2/3 codice elaborato T03PS37TRAPL08A - Alternativa C planimetria tav. 3/3 codice elaborato T03PS38TRAPL09A) tutti in scala 1:10000; il tracciato è stato analizzato suddividendolo nei vari tratti come di seguito specificato.

3. Da Km .0,00 a Km. 1,650 circa (da inizio tratto a rotatoria per Abbadia Fiastra): il progetto definitivo svilupperà il tracciato C del progetto preliminare.

4. Da Km. 1,650 circa a Km. 4,900 (bypass Abbadia di Fiastra): il progetto definitivo svilupperà il tracciato C del progetto preliminare.

5. Da Km. 4,900 a Km. 7,100 (by-pass di Urbisaglia): il progetto definitivo svilupperà il tracciato C del progetto preliminare.

6. Da Km. 7,100 a Km. 10,200 (by-pass di Passo Colmurano): il progetto definitivo svilupperà il tracciato B (tratto evidenziato in giallo) del progetto preliminare. Si prescrive di studiare nel progetto definitivo collegamenti sia ad Urbisaglia che all'area PIP di Colmurano, da effettuarsi in via preferenziale utilizzando ed adeguando la rete stradale esistente. Si indica come suscettibili di sviluppo per il comune di Urbisaglia i collegamenti sia dalla prevista rotatoria al km 3,600 ca. che si ricollega all'attuale SS 78 all'inizio di Urbisaglia che dalla rotatoria prevista in contrada Giustozzi tramite il potenziamento della attuale SP 150. Per quanto attiene l'area PIP di Colmurano una delle soluzioni da studiare riguarda l'inserimento di una rotatoria in corrispondenza della strada comunale, da potenziare, alla progr. 8,900 ca. con raggiungimento dell'area PIP tramite l'attuale SS 78.

7. Da Km. 10,200 a Km. 12,100 (da Passo Colmurano a Passo Ripe S. Ginesio): il progetto definitivo svilupperà il tracciato C con sezione stradale adeguata a cat. F2 che il Ministero ritiene più congruo. Peraltro per tener conto della prescrizione posta dalla regione Marche si prescrive di progettare in forma definitiva anche la variante B (tracciato evidenziato in giallo) per poter confrontare le variazioni di costo di tale tracciato rispetto a quello prescelto.

8. Da Km. 12,100 a Km. 17,647 (by-pass di Passo Ripe S.G., Macchie e Passo S. Angelo): il progetto definitivo svilupperà il tracciato C. Si prescrive di prevedere un raccordo con rotatoria in loc. Macchie (al Km. 14.800 circa del tracciato soluzione C) circa, in corrispondenza di una strada che il Comune ha dichiarato già essere inserita fra le previsioni di PRG.

9. Da Km. 17,647 a Km. 25,219 (da Passo S. Angelo a Pian di Pieca): il progetto definitivo svilupperà il tracciato A, coincidente con il B (tracciato evidenziato in verde) che prevede l'adeguamento in sede con modeste rettifiche fuori sede.

10. Da Km. 25,219 a Km. 26,346 (by-pass di Pian di Pieca): il progetto definitivo svilupperà il tracciato C (tracciato evidenziato in verde). Si prescrive di progettare una rotatoria di allaccio alla zona PIP di San Ginesio. Una possibile soluzione la localizza in prossimità delle Cave d'Argilla con raccordo alla viabilità PIP.

11. Da Km. 26,346 a Km. 28,135 (da Pian di Pieca a Gabella Nuova): il progetto definitivo svilupperà il tracciato A, coincidente con il B (tracciato evidenziato in verde) che prevede l'adeguamento in sede con modeste rettifiche fuori sede.

12. Gli elaborati tecnici dovranno essere integrati con tavole specifiche per la variazione del PRG indicando i parametri urbanistici principali (fasce di protezione, prescrizioni, ecc.).

13. Dovrà essere garantita l'agevole prosecuzione dei percorsi stradali e pedonali nei punti d'intersezione del nuovo tracciato con l'attuale viabilità stradale e pedonale. Massima cura dovrà essere attuata nelle intersezioni con le strade comunali denominate «Montedoro», «Peccollina», «Del Vallato» e nei tre percorsi pedonali turistici interni all'Abbadia di Fiastra.

14. Dovrà essere riposizionata la localizzazione delle aree di cantiere ricadenti nel comune di Urbisaglia, in accordo con lo stesso comune di Urbisaglia, l'Arpam e la provincia tenendo conto dei corsi d'acqua, di eventuali pozzi ad uso idropotabile, allontanandosi il più possibile dall'area della Riserva di Fiastra.

15. Il numero delle vasche di decantazione di prima pioggia dovrà essere quello strettamente necessario in relazione alla morfologia dei luoghi ed alle caratteristiche della strada.

16. Si prescrive di completare lo studio della qualità dell'acqua *ante operam* e di valutare la qualità dell'acqua *post operam*.

17. Le acque reflue nere e bianche dei servizi igienici dei cantieri principali dovranno essere recapitate ad appositi depuratori, dimensionati in maniera adeguata, prima di essere restituite all'ambiente circostante. Per le postazioni di lavoro avanzate dovrà essere previsto l'impiego di servizi a fossa chimica.

18. Vengano date indicazioni maggiori sull'ubicazione dei cantieri secondari.

19. Nella fase di progettazione definitiva dovranno essere indicate le tipologie dei rifiuti e il loro eventuale smaltimento.

20. Dovranno essere valutati i dati relativi al benzene anche in fase di cantiere; in particolare per il benzene dovrà essere effettuata l'analisi *ante operam* e la valutazione post opera.

Siano prodotte le prescritte verifiche (articoli 8/5 delle NTA di PTC) che valutino attentamente e puntualmente gli impatti prodotti dalle opere al fine di individuare le tipologie di intervento da attuare a compensazione, non solo di mitigazione con particolare riferimento.

21. Restauro paesaggistico del territorio, a bilanciamento del danno che sotto questo profilo l'opera arrecherà comunque ad un territorio con forte sedimentazione storica.

22. Gli interventi compensativi e mitigativi siano progettati con l'utilizzo appropriato di fasce di ambientazione (in particolare nelle aree di sfrido) ad incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, di fasce boscate per mantenere e potenziare la continuità dei corridoi ecologici (in corrispondenza dei corsi d'acqua), con la creazione di coni visivi in corrispondenza di beni di valore storico, architettonico e paesistico.

23. In fase di progettazione definitiva dovranno essere presentati all'ufficio del genio civile della provincia di Macerata i progetti di tutti gli attraversamenti compreso quello sui fossi minori, completi di tutti gli elaborati grafici e della verifica idraulica con tempi di ritorno centennali. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'ubicazione di pile e spalle di ponti e viadotti all'interno dell'alveo. In caso contrario il progetto dovrà essere corredato dallo studio di cui al punto 2.4 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 4 maggio 1990, che dimostri che le soluzioni previste non comportino l'instaurarsi di fenomeni erosivi del fondo o delle sponde.

24. Si prescrive lo studio e il corretto dimensionamento del riammagliamento dei tratti dell'attuale SS 78 che, non più interessati dall'asse del progetto definitivo, verranno dismessi o declassati.

PRESCRIZIONI DA ASSOLVERE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

25. Dovranno essere effettuate indagini archeologiche preventive in occasione degli interventi sul sottosuolo nelle aree individuate dalle preliminari prospezioni geofisiche. Tali operazioni saranno a carico del soggetto aggiudicatore e verranno svolte sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici competente.

26. Prima della cantierizzazione indicare le aree di stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi (oli lubrificanti, carburanti etc.), e le soluzioni di contenimento, controllo ed eliminazione.

27. Le acque di galleria devono essere trattate come le acque di cantiere (prevista l'istallazione di idonei impianti di trattamento) compresa la galleria di Passo Sant'Angelo.

28. Effettuare, per quanto attiene i materiali di risulta e le aree di cantiere un monitoraggio *ante operam* e *post operam* per verificare il ripristino dello stato dei luoghi.

29. Dovranno essere acquisite le relative autorizzazioni prima di effettuare le attività previste, questo anche per i materiali di stoccaggio.

30. Anche in fase di cantiere dovranno essere previste norme di mitigazione di eventuali impatti e un attento monitoraggio sul PM10 e sul benzene.

RACCOMANDAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO.

a) Nei tratti in cui la strada prosegue con andamento piuttosto pianeggiante, si dovranno curare in particolare gli svincoli a raso di raccordo con le strade e i centri abitati esistenti.

b) Dovranno essere ridotti al minimo rilevati, trincee e opere d'arte in vista, adattando quanto più possibile il tracciato all'attuale piano di campagna e minimizzando gli impatti visivi con idonee opere di mitigazione.

c) Dovrà essere data soluzione ai problemi di interferenza con le infrastrutture e i servizi a rete presenti sul territorio o in progetto.

d) La progettazione dovrà essere coerente con gli indirizzi e le previsioni del PTC della provincia di Macerata, limitatamente agli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico.

e) Il nuovo tracciato dovrà essere allontanato, ove possibile, per una distanza maggiore di m 50 dai fabbricati rurali di interesse storico-culturale censiti dal PRG specificamente identificati.

f) Studiare la miglior ubicazione, ove fattibile, di una rotatoria a sud del comune di Ripe San Ginesio.

g) Prevedere la sistemazione dell'incrocio a Passo Loro allargandolo e creando le adeguate corsie di accelerazione e decelerazione.

h) Prevedere, ove necessario, una sistemazione delle strade di innesto (provinciale San Valentino presso rotatoria Giustozzi, provinciale Loro-Macina presso Loro Piceno) per una lunghezza adeguata e significativa ai fini dell'aumento del traffico veicolare.

i) Valutare la possibilità di definire i cinque interventi richiesti dal comune di Sarnano (Variante in loc. Gabella Nuova per bypass del centro abitato sino alla zona artigianale di Callarella-Gabella Nuova; Variante di rettifica in loc. Callarella (incrocio s.p. Borghetti-Vecciola); Variante di rettifica in loc. Campanotico (incrocio s.c. di Campanotico antistante il ristorante «La Marchigiana»); Variante di rettifica in loc. Pianello (curva in prossimità della casa Solvetti); messa in sicurezza sino alla zona artigianale di Morelli (km 33,0). Non essendo compresi tali interventi nel progetto presentato la definizione consentirà la valutazione economica del costo degli interventi.

j) Siano prodotte le necessarie verifiche in rapporto alle relazioni con i flussi interessanti la rete viaria locale individuando gli interventi compensativi sugli impatti che in particolare siano volti a potenziare la viabilità di adduzione ai poli produttivi, i parcheggi, ecc., sia valutata la criticità acustica, atmosferica, termica ed illuminotecnica allo scopo di individuare le idonee misure di mitigazione quali preferibilmente superfici verdi biomassa, uso di terrapieni, dune o terre armate rinverdite, schemi acustici trasparenti, ecc.

SS 3 VIA FLAMINIA

Tratto Pontecentesimo-Foligno

Progetto definitivo

PRESCRIZIONI DA ASSOLVERE COL PROGETTO ESECUTIVO.

1. Vengano adottate, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione, le misure «mitigazione-compensazione» riportate nello studio di impatto ambientale alla pagina 76 e seguenti, per tutte le opere previste in aree sottoposte alla tutela paesaggistica e, ove possibile, per tutte quelle che ricadono, o interessano, aree che, sebbene non sottoposte alla tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004, conservano elementi del paesaggio agricolo tradizionale.

2. Vengano salvaguardati, ove possibile, gli alberi presenti lungo il tracciato, fra i quali si segnalano, in particolare, gli esemplari secolari di roverella presenti nell'ambito indicato come VEG 1 (cfr. pagina 73 e seguenti dello studio di impatto ambientale), VEG 2 e VEG 5 nonché i due cipressi presenti nell'ambito VEG 2.

3. Venga rivisitata, nell'ambito indicato come VEG 9, la progettazione esecutiva delle opere, al fine di garantire la conservazione, ove possibile, della vegetazione storica esistente.

4. Venga inoltrato, per l'approvazione e la verifica in ordine al rispetto delle prescrizioni sopra riportate, alle Soprintendenze competenti (Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria e Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria) lo stralcio esauriente del progetto esecutivo dell'intervento.

5. Venga adottata nella redazione del progetto esecutivo, la variante presentata in Conferenza di servizi dello svincolo Profiamma nord-Scanzano.

6. Il calcolo della portata di progetto duecentennale eseguito con il Metodo cinematico dovrà essere confrontato con i risultati ottenuti utilizzando le metodologie indicate dall'Autorità di bacino del fiume Tevere ed allegate alle norme di attuazione del P.A.I. - Piano di assetto idrogeologico. Tali metodologie («Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio» e «Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento») potranno essere consultate e scaricate al seguente link: http://www.abtevere.it/attivita/piani_adottati/pai/allegati_norme.htm. Nel dimensionamento delle opere dovrà essere utilizzato il risultato più cautelativo.

7. In riferimento ai livelli di piena ottenuti con la verifica di cui alla prescrizione precedente, al fine della tutela della pubblica incolumità e di evitare possibili allagamenti del sottovia in progetto, dovrà essere verificata la quota del piano stradale della rotatoria e della viabilità accessoria di progetto all'altezza del sottovia alla progressiva km 155+112 rispetto al possibile rischio di esondazione. La quota del piano stradale dovrà essere superiore a quella del massimo livello di piena prevedibile con tempo di ritorno duecentennale del fiume Topino in quel tratto più un adeguato franco idraulico che dovrà essere stabilito dall'autorità idraulica territoriale competente. La verifica sarà sottoposta alla valutazione della provincia di Perugia.

8. Se del caso, il piede della rotatoria dovrà essere progettato tenendo in debito conto della eventuale azione destabilizzante delle acque di piena.

9. Se le caratteristiche costruttive del progetto rendessero incompatibili le quote di sicurezza determinate a seguito della prescrizione n. 7 con la funzionalità del tracciato stradale nel tratto in questione, dovrà essere prevista una idonea segnalazione che avvisi gli utenti del possibile pericolo di allagamento del sottovia e della viabilità accessoria e predisposto un sistema di allarme relazionato ai vari livelli di attenzione del fiume Topino che preveda il blocco all'accesso nella zona a rischio ed al contempo un piano di rapido sgombero dell'area soggetta al rischio di allagamento. La progettazione della segnalazione sarà sottoposta all'autorizzazione della provincia di Perugia.

10. Per quanto concerne gli attraversamenti sul reticolo minore in genere e con particolare riferimento all'attraversamento del Fosso delle Monache, di cui si prevede anche la riprofilatura di parte dell'alveo, si prescrive che gli stessi siano realizzati in maniera tale da consentire agli organi competenti una agevole manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.

11. Sottoporre al benestare tecnico di RFI il progetto esecutivo, completo dei particolari costruttivi del manufatto e delle opere provvisorie per il sostegno del binario.

12. Disciplinare con apposita convenzione tra il soggetto attuatore, gli enti locali e RFI S.p.a., sia la manutenzione del sottovia circa al km 172+570 che la eventuale soppressione del PL al km 173+006.

13. Risolvere in maniera opportuna, relativamente alle reti della Valle Umbra S.p.a., in fase di progettazione esecutiva e/o costruttiva tutte le interferenze indicate dal punto P1 al punto P11.

14. Definire, relativamente ai canali del Consorzio di bonificazione Umbra, nel progetto esecutivo tutti gli interventi da effettuare per intubare il canale, con sezioni di dimensioni opportune, così come da tipologici di definitivo ovvero, avendolo opportunamente concordato con il Consorzio, eventuali interventi di spostamento del canale. In ogni caso non sarà permesso lo scarico di acque di piattaforma nel canale irriguo.

15.

16. Definire il posizionamento delle condutture aeree e sotterranee rilevate da ENEL S.p.a., aggiornando, ove necessario, il programma di risoluzione delle interferenze.

PRESCRIZIONI DA ASSOLVERE NEL CORSO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.

17. Siano effettuate preliminarmente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la Soprintendenza competente, al fine di procedere poi ad indagini archeologiche mirate.

18. I lavori siano eseguiti con ogni cautela per la salvaguardia del patrimonio archeologico presente nell'area e gli stessi siano, comunque, effettuati sotto il controllo di personale tecnico-scientifico specializzato, in accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria.

RACCOMANDAZIONI

AL PROGETTO ESECUTIVO:

a) Per quanto riguarda l'effetto generato dalle vibrazioni indotte dal traffico stradale, è opportuno che siano chiarite le motivazioni che hanno permesso di traslare nella specifica situazione reale, per analogia, i risultati dedotti da studi precedenti reperibili in letteratura, secondo cui i livelli di vibrazione indotti sono inferiori a quelli previsti dalla norma UNI 9614 e il nuovo tracciato non genererà incrementi tali da superare tali valori limite.

b) Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati agli attingimenti idrici complessivi previsti durante le attività di cantiere, con indicazione di massima delle fonti di approvvigionamento individuate e dei relativi quantitativi emunti.

c) Approfondire quanto attiene alle opere di canalizzazione atte a garantire opportune sezioni di deflusso utilizzando opere idrauliche idonee per l'attraversamento dei corsi d'acqua intercettati ed a procedere ad una corretta regimazione delle acque superficiali con particolare riferimento a quelle recapitate nei sottovia.

d) Predisporre per le sezioni stradali realizzate nelle porzioni di territorio a più alta vulnerabilità idrogeologica, idonei sistemi drenanti e/o fossi di guardia, tenuto conto che l'ambiente idrico nel territorio interessato dall'opera è caratterizzato da una vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento da media ad elevata.

e) Per ogni singolo dissesto rilevato sul terreno, in atto o potenziale, dovranno essere effettuate verifiche di stabilità, utilizzando parametri desunti a seguito di puntuali indagini geognostiche ed analisi di laboratorio che dovranno stabilire al minimo per ciascuno di essi: delimitazione dell'area interessata, indicazione della tipologia del fenomeno, documentazione fotografica, parametri geotecnici di picco e residui, andamento piezometrico locale e sua oscillazione stagionale. Tali verifiche di stabilità devono essere effettuate anche in fase sismica e considerando l'eventuale presenza di acqua nel terreno, avendo cura che i parametri sismici da introdurre nei calcoli tengano conto dell'azione sismica propria dell'area considerata.

f) La realizzazione di ogni singolo sottovia (carrabile o pedonabile), di ogni tratto in rilevato e di ogni sezione in scavo dovrà essere preceduta da verifiche di stabilità, in numero adeguato, utilizzando i parametri e le modalità di cui al punto *e)*.

g) Individuare il punto zero delle componenti ambientali sensibili, prevedendo un opportuno protocollo di monitoraggio riferito almeno ad acqua, aria, suolo e sottosuolo, rumore e vibrazioni che consenta di seguire l'evoluzione delle citate componenti ambientali al fine di mettere in atto tutti gli interventi di mitigazione necessari. Detto protocollo di monitoraggio dovrà essere concordato con ARPA Umbria.

h) Predisporre un protocollo di monitoraggio del livello delle polveri aerodisperse, da sviluppare in collaborazione con la ARPA Umbria, una volta finalizzata nella progettazione esecutiva la scelta dei percorsi di cantiere e stimato nel dettaglio il traffico giornaliero di mezzi pesanti previsto su ciascuno di essi, da effettuare in corso d'opera.

i) Per quanto riguarda gli aspetti legati agli attingimenti idrici complessivi previsti durante le attività di cantiere, i risultati del monitoraggio *ante-operam*, comprensivi dei risultati delle ulteriori indagini idrogeologiche previste per la fase di progettazione esecutiva, dovranno essere raccolti in una relazione di sintesi che permetta di definire con chiarezza la «situazione zero» per l'ambiente idrico. Tale relazione, che potrà ricomprendere anche i dati ambientali già disponibili presso ARPA Umbria, dovrà essere utilizzata come base per la predisposizione di un protocollo di monitoraggio in corso d'opera e *post-operam* da concordare con la ARPA Umbria.

j) Rispettare e recepite nel progetto esecutivo e nella esecuzione delle opere le considerazioni dettate dall'art. 23 del NTA.

k) Per la salvaguardia dei filari di Quercus è necessario ubicare esattamente su planimetria le piante per cui è eventualmente necessario intervenire, corredando l'elaborato di documentazione fotografica.

l) Per quanto attiene la possibile interferenza rilevata da RFI con l'elettrodotto FS Roccapriora-Orte, verificare la problematica e, ove confermata, risolverla aggiornando il piano di risoluzione delle interferenze.

IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

m) Dovranno essere poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni in atmosfera durante la fase di costruzione, ricorrendo anche a schermature dei cantieri posti nelle aree più sensibili e degli eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa, possibilmente attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

n) Per gli eventuali impianti di betonaggio e altri impianti fissi, si dovranno inoltre prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione.

o) La movimentazione e il trasporto del materiale dovrà essere effettuata/o in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere previsto, nei piani di cantiere, un opportuno programma di umidificazione o stabilizzazione della viabilità di cantiere e delle aree per i depositi preliminari di terre, inerti o materie prime, in particolare nei periodi siccitosi; inoltre, per la movimentazione dei materiali, dovrà essere previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

p) Si dovranno porre in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni durante la fase di costruzione, ricorrendo a macchinari e attrezzature di tecnologia moderna nonché a schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili e degli eventuali impianti di betonaggio, possibilmente attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

q) Adottare, per quanto riguarda le acque sotterranee, tutte le misure che lungo il tracciato siano atte a rendere minimo l'impatto su falde acquifere e sorgenti, onde evitare in ogni caso il depauperamento e/o l'inquinamento delle risorse idriche; in particolare qualora fosse verificata la possibilità che le opere di scavo/fondazione intercettino la circolazione idrica sotterranea dovrà esserne

valutato l'impatto e successivamente individuate e progettate idonee misure di mitigazione ambientale. Particolare attenzione dovrà essere posta per evitare in ogni caso scarichi o sversamenti accidentali di prodotti inquinanti sul suolo e sul sottosuolo.

r) Adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro, una sezione specificamente rivolta alla prevenzione e alla gestione di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere che gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; a tale proposito si richiama, ad esempio, la segnaletica di sicurezza, le procedure operative di stoccaggio e di movimentazione delle sostanze pericolose, le procedure operative di conduzione automezzi, il piano di emergenza per la gestione di episodi di inquinamento delle matrici ambientali con relativa previsione di risorse e dotazioni allocate allo scopo; quanto sopra con particolare riferimento alla protezione della falda caratterizzata normalmente da una quota della piezometrica di 5-8 m rispetto al piano di campagna e di 2,50 m nella stagione primaverile.

s) Evitare nel cantiere operativo base e nei cantieri operativi depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti che non vengano stoccati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie e quant'altro sia utile allo scopo.

t) Evitare nel cantiere operativo base e nei cantieri operativi le operazioni di manutenzione e lavaggio delle attrezzature e macchinari, salvo che tali operazioni siano svolte su apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto *m)*.

u) Individuare, per i cantieri operativi posti in prossimità del fiume Topino e dei fossi minori, nonché per le attività di costruzione dei vari attraversamenti dei corsi d'acqua stessi, tutti gli opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi sedimentabili e materiali grossolani o fuoriuscite di acqua mista a cemento, additivi e sostanze per il disarmo delle casseforme durante le fasi di getto in alveo.

RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI IDROGEOLOGICI, SI RITIENE NECESSARIO CHE:

v) Le opere non modifichino in alcun modo l'attuale deflusso delle acque superficiali né alterare la stabilità dei versanti.

w) Le opere fondali degli interventi previsti non interferiscano con l'eventuale presenza delle acque di falda anche tenendo in considerazione le modifiche stagionali del regime idrico.

x) Alla luce di quanto evidenziato dalle verifiche da effettuare in fase di progettazione, dovranno essere previste tutte le opere e gli interventi necessari per la sicurezza del cantiere (armatura degli scavi), nonché per il completo consolidamento e messa in sicurezza del tracciato utilizzando, ove è possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

y) I materiali liquidi dovranno essere depositati in modo separato, posizionati sopra una platea impermeabile, circondata da un fossetto di guardia che permetta la raccolta, in apposito pozzetto, di liquidi accidentalmente sversati, recintati e stoccati in modo adeguato al fine di impedire il loro anche involontario sversamento. I sistemi suddetti andranno previsti anche per il serbatoio del carburante.

z) I rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione dei cantieri dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, con particolare attenzione agli oli usati e alle sostanze pericolose, e ai fanghi dei sistemi di depurazione delle acque di cantiere, individuando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER; si raccomanda inoltre, per eventuali depositi preliminari di rifiuti presso le aree di cantiere, l'adozione delle misure tecniche previste dalla vigente normativa di settore. In linea con quanto previsto dal Piano dei rifiuti speciali, adottato dal consiglio regionale in data 20 dicembre 2004, si auspica che si utilizzino, qualora necessario, anche i materiali inerti provenienti dalle zone colpite dalla crisi sismica del 1997.

aa) Alle terre e rocce di scavo destinate sia al riutilizzo per le attività di cantiere sia al riambientamento di siti oggetto di attività estrattive pregresse o in essere dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente, con riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni. Il materiale di risulta che non potrà essere riutilizzato in cantiere, sia opportunamente allontanato, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

bb) Predisporre un protocollo di monitoraggio del livello del rumore ambientale per le attività di cantiere, da concordare con la ARPA Umbria.

cc) Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente alla ARPA Umbria l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine nonché di eventuali reti tecnologiche dismesse di origine industriale (condotte, sistemi di scarico, serbatoi interrati, ecc.).

IN FASE DI ESERCIZIO.

dd) Si dovrà predisporre un protocollo di monitoraggio del rumore ambientale che preveda almeno di verificare, durante il primo periodo di messa in esercizio della infrastruttura, le ipotesi di impatto acustico dell'opera descritte nello Studio di impatto ambientale, secondo cui l'incremento di traffico in fase di esercizio dell'opera non comporterà un aumento di immissioni acustiche in quanto l'eliminazione degli incroci a raso e il rinnovo del manto stradale diminuiranno il livello sonoro e inoltre i ricettori sensibili, più vicini alla nuova viabilità locale, che sarà però interessata da flussi di traffico minori, non subiranno un incremento del livello acustico. Tale protocollo dovrà essere sviluppato in collaborazione con la ARPA Umbria e dovrà prevedere anche la verifica dei livelli di vibrazione indotti dal traffico sui ricettori più sensibili a questo tipo di disturbo, in relazione agli eventuali interventi di mitigazione da porre in essere.

06A07234

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 7 luglio 2006, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Macerata con nota 1324 1/c-9 del 6 luglio 2006 ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, dalle ore 9,30 alle ore 12 del giorno 7 luglio 2006 a causa di assemblea sindacale del personale.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 6 luglio 2006, prot. n. 1491/U/AffGen/06 ha richiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 luglio 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A07240

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 8264 del 10 luglio 2006 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 10 luglio 2006;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da un guasto al sistema informativo della pubblicità immobiliare dell'ufficio, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 6/2006 (prot. 298/06) dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna nel giorno 10 luglio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 luglio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A07241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Canale dei Molini, nel comune di Spoleto

Con decreto 22 maggio 2006, n. 363, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 2006, registro n. 4, foglio n. 28, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo di un fosso affluente del Canale dei Molini nel comune di Spoleto (Perugia) della superficie di mq 644, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 173, p.lle n. 1192, n. 1193 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 16 dicembre 2005 dall'Agenzia del demanio filiale dell'Umbria, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A07226

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Malalbergo

Con decreto 2 maggio 2006, n. 316, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 2006, registro n. 4, foglio n. 30, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alloggiamento idraulico nel comune di Malalbergo (Bologna), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, p.lle n. 69 e n. 92 e al N.C.F. di Sala Bolognese (Bologna) al foglio n. 9, p.lla n. 69, sub. 1, 2, 3, 4, 5 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale di Bologna, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A07227

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Trevi

Con decreto 17 maggio 2006, n. 358, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 2006, registro n. 4, foglio n. 29, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso Colleiume nel comune di Trevi (Perugia) della superficie di mq 185, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, p.lle n. 562, n. 565, n. 568 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 23 settembre 2005 dall'Agenzia del demanio filiale dell'Umbria, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A07228

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Prato

Con decreto 19 giugno 2006, n. 394, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 2006, registro n. 4, foglio n. 31, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Iola nel comune di Prato della superficie di mq 580, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, p.lla n. 2422 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 novembre 2002 dall'Agenzia del territorio ufficio di Prato, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A07229

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 12 aprile 2006, riguardante la «Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».

Nel decreto suddetto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006, «l'Allegato VII» riportato alla pag. 95 è sostituito «dall'Allegato XIII/A» di seguito riportato:

ALLEGATO XIII/A

INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

1. Passaporto delle piante CE.

2. Indicazione dello Stato membro (o codice).

3. Indicazione dell'Organismo ufficiale responsabile o del suo codice.

4. Numero di registrazione.

5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita.

6. Denominazione botanica.

7. Quantitativo.

8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato.

9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore dell'importatore originariamente registrato.

10. Se del caso, il nome del Paese di origine o del Paese di spedizione, per i prodotti di Paesi terzi.

06A07293

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Latina

Con decreto n. 721 in data 1° giugno 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2006 al registro n. 3, foglio n. 383, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Latina in località Borgo San Michele sul quale insiste la casa cantoniera denominata «Il Passo», identificato nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 243, particella n. 51 di mq 1760, con intestazione «Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica», ed al N.C.E.U. al foglio n. 243, particella n. 51, sub: 1, 2, 3, 4, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

06A07294

AGENZIA DEL TERRITORIO

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centodieci comuni non capoluogo

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centodieci comuni non capoluogo.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del secondo semestre del 2005.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI
DI ABBATTIMENTO DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
ACI CATENA	0,8465
ALASSIO	0,6804
ANZIO	0,7058
ARCO	0,6906
ARENZANO	0,7032
ASIAGO	0,9078
AVEZZANO	0,8791
BASIGLIO	0,9215
BATTIPAGLIA	0,8577
BEVAGNA	0,7908
BRA	0,8120
BUSTO ARSIZIO	0,9220
CALVATONE	0,8704
CAMOGLI	0,6707
CAPUA	0,9175
CARINOLA	0,9010
CASALBUTTANO ED UNITI	0,8737
CASAMASSIMA	0,7593
CASSINA DE`PECCHI	0,8895
CASSINO	0,8246

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
CASTELFRANCO IN MISCANO	**0,9527**
CASTELLEONE	**0,8159**
CENTO	**0,8169**
CERCOLA	**0,9182**
CERVIGNANO DEL FRIULI	**0,8659**
CESANO BOSCONE	**0,9164**
CHIVASSO	**0,8224**
CIVITA CASTELLANA	**0,9832**
CIVITAVECCHIA	**0,6963**
COLLEGNO	**0,8257**
COLOGNO MONZESE	**0,8486**
CORCIANO	**0,7403**
CORSICO	**0,8791**
CORTONA	**0,7404**
FERMO	**0,7305**
FERRANDINA	**0,9674**
FOLIGNANO	**0,7190**
FOLIGNO	**0,7326**
GALLARATE	**0,8855**
GALLIERA VENETA	**0,8311**
GARDONE VAL TROMPIA	**0,9130**
GORNO	**0,9155**
GRADISCA D`ISONZO	**0,6704**
GUALTIERI	**0,8783**
GUIDONIA MONTECELIO	**0,6512**
IGLESIAS	**0,9248**
IMOLA	**0,8498**
ISOLE TREMITI	**0,8801**
IVREA	**0,9203**
LEGNANO	**0,8967**
LENTATE SUL SEVESO	**0,8733**
MAGENTA	**0,8885**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
MARGHERITA DI SAVOIA	0,7433
MARSCIANO	0,7222
MELEGNANO	0,8811
MERANO	0,9059
MIRABELLO SANNITICO	1,0000
MOGLIANO VENETO	0,8413
MOLFETTA	0,7298
MONCALIERI	0,8641
MONESIGLIO	0,8450
MONFALCONE	0,6719
MONSELICE	0,8615
MONTEPRANDONE	0,7131
MONTEROTONDO	0,6253
MONZA	0,8506
NETTUNO	0,6698
NOCERA INFERIORE	0,8691
OSIMO	0,7035
PIEVE EMANUELE	0,9070
PIOMBINO	0,7467
POGGIO A CAIANO	0,7489
POLICORO	0,9604
POMEZIA	0,6640
PONTASSIEVE	0,7104
POZZUOLI	0,8746
RHO	0,8712
RIVOLI	0,8583
ROVERETO	0,7498
ROZZANO	0,8808
SAINT VINCENT	0,8220
SALO`	0,9065
SAN CIPRIANO PICENTINO	0,8554
SAN GIULIANO MILANESE	0,8593

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
SAN LEO	0,7197
SAN MARTINO IN PENSILIS	1,0000
SAN MASSIMO	0,8975
SAN MAURO TORINESE	0,8485
SAN REMO	0,6769
SANTA CROCE DI MAGLIANO	1,0000
SARONNO	0,9144
SASSOFERRATO	0,7172
SASSUOLO	0,8746
SCANDICCI	0,7410
SEGRATE	0,9383
SESTO FIORENTINO	0,7362
SESTO SAN GIOVANNI	0,8993
SESTRI LEVANTE	0,6749
SONDALO	0,9633
SPINEA	0,8713
TOLMEZZO	0,8205
TRANI	0,7056
VELLETRI	0,8320
VENARIA	0,8250
VENTIMIGLIA	0,8128
VIAREGGIO	0,7204
VICO DEL GARGANO	0,8465
VILLARICCA	0,8947
VINOVO	0,8690
VOLPIANO	0,8648

06A07329

Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai novantaquattro capoluoghi di provincia.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del secondo semestre del 2005.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO
DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
AGRIGENTO	0,8040
ALESSANDRIA	0,8168
ANCONA	0,6908
AOSTA	0,8457
AREZZO	0,6927
ASCOLI PICENO	0,7519
ASTI	0,8280
AVELLINO	0,6614
BARI	0,6375
BENEVENTO	0,8186
BERGAMO	0,7790
BIELLA	0,7579
BOLOGNA	0,6989
BOLZANO	0,8308
BRESCIA	0,7051
BRINDISI	0,7815

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
CAGLIARI	0,7628
CALTANISSETTA	0,7468
CAMPOBASSO	0,7185
CASERTA	0,5735
CATANIA	0,7178
CATANZARO	0,7192
CHIETI	0,7353
COMO	0,6958
COSENZA	0,7374
CREMONA	0,7929
CUNEO	0,8505
ENNA	0,7890
FERRARA	0,8224
FIRENZE	0,5871
FOGGIA	0,6985
FORLI	0,7904
GENOVA	0,7359
GORIZIA	0,8599
GROSSETO	0,7245
L`AQUILA	0,8149
LA SPEZIA	0,7865
LATINA	0,6397
LECCE	0,7196
LECCO	0,8140
LIVORNO	0,6067
LODI	0,8744
LUCCA	0,6742
MACERATA	0,6945
MANTOVA	0,7877

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
MASSA CARRARA	**0,6320**
MATERA	**0,7978**
MESSINA	**0,7754**
MILANO	**0,6679**
MODENA	**0,7858**
NAPOLI	**0,6055**
NOVARA	**0,8406**
ORISTANO	**0,7601**
PADOVA	**0,7287**
PALERMO	**0,7028**
PARMA	**0,6769**
PAVIA	**0,8436**
PERUGIA	**0,6856**
PESARO	**0,6888**
PESCARA	**0,7235**
PIACENZA	**0,7487**
PISA	**0,6355**
PISTOIA	**0,7438**
PORDENONE	**0,7237**
POTENZA	**0,7460**
PRATO	**0,8333**
RAGUSA	**0,7269**
RAVENNA	**0,8216**
REGGIO DI CALABRIA	**0,7495**
REGGIO NELL`EMILIA	**0,7502**
RIETI	**0,8140**
RIMINI	**0,7411**
ROMA	**0,5675**
ROVIGO	**0,8237**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2005
SALERNO	**0,6402**
SASSARI	**0,8208**
SAVONA	**0,7527**
SIENA	**0,7369**
SIRACUSA	**0,7869**
SONDRIO	**0,8999**
TARANTO	**0,7046**
TERAMO	**0,8090**
TERNI	**0,7215**
TORINO	**0,8075**
TRAPANI	**0,7796**
TREVISO	**0,6376**
TRIESTE	**0,7033**
UDINE	**0,8491**
VARESE	**0,8239**
VENEZIA	**0,7416**
VERCELLI	**0,8115**
VERONA	**0,7358**
VICENZA	**0,7258**
VITERBO	**0,7493**

06A07328

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 aprile 2006 del Ministero della salute, recante: «Recepimento della direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A in taluni prodotti alimentari.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, sono apportate le seguenti correzioni: nella Tabella 3 dell'Allegato I, alla pag. 41, prima colonna, in corrispondenza del «Peso della partita (in tonnellate)», al terzo rigo, dove è scritto: «*>02* - ≤0,5», leggasi: «*>0,2* - ≤0,5»; ed ancora, all'Allegato II, alla pag. 42, prima colonna, al punto 4.1., al quarto periodo, dove è scritto: «... ottenuti in condizioni di ripetibilità "[(S_r/X × 100]"», leggasi: «"[(S_r/X × 100*)*]"».

06A07223

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-181) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00